

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 44/2021

OGGETTO: Ulteriori disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 **OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DALL'EVENTO**

IL SINDACO

Ritenuto che l'Amministrazione comunale di Ameno, ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione denominata "Mercatini di Natale 2021", nella data 21 novembre 2021, nelle aree del centro storico;

Vista la numerosa partecipazione di visitatori e residenti all'evento, svoltosi negli anni precedenti, si ritiene necessario provvedere a misure volte alla tutela della salute pubblica, in riferimento alla situazione di contagio da Covid-19 ;

Preso atto della proroga dello stato di emergenza, sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31.12.2021;

Vista tutta la normativa susseguita ai vari DPCM, in materia di contenimento della pandemia da Covid-19;

Visto l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di cui oggetto cui al comma 1 dello stesso;

Valutato che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del decreto n. 19 del 25 marzo 2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

Tenuto conto della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere nuovi focolai, in previsione della manifestazione che si svolgerà nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti e per i visitatori, che in quelle date si recheranno presso il comune di Ameno, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 TUEL e in particolare il comma 5 dell'art. 50 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”* E il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che *“Il Sindaco, altresì. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/1990, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

NEL GIORNO DI DOMENICA 21 NOVEMBRE, L'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (mascherine), DURANTE TUTTO IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, DENOMINATA “MERCATINI DI NATALE 2021”, NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, ANCHE ALL'APERTO

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- I bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- Mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al Tribunale di Verbania per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La Polizia Municipale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

AMENO, 13/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott.ssa Noemi Brambilla